



ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE
Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI A PAGAMENTO
PER CONTO TERZI E
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE



Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in conformità con i principi stabiliti dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, disciplina le modalità di gestione dei servizi aggiuntivi a titolo oneroso, erogati dall'Arca Capitanata (di seguito anche "Agenzia") per conto di terzi, soggetti pubblici o privati. Esso definisce i criteri per la stipula delle convenzioni, la determinazione dei rimborsi e la destinazione degli introiti derivanti da tali servizi. Ai fini della regolamentazione delle convenzioni con altri enti pubblici, si richiama altresì l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina la cooperazione tra enti pubblici e consente l'affidamento diretto di attività tra amministrazioni, purché finalizzato alla realizzazione di obiettivi comuni e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
2. L'Agenzia ha l'obiettivo di garantire la gestione efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, mantenendo elevati standard di qualità nei servizi erogati e assicurando il rispetto delle finalità pubbliche. A tal fine, vengono stabiliti criteri chiari per determinare gli importi da richiedere ai terzi, basandosi sui costi effettivamente sostenuti per l'erogazione dei servizi aggiuntivi previsti dalle convenzioni, garantendo il principio di trasparenza e correttezza amministrativa.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
 - a. ai servizi resi da ARCA CAPITANATA a favore di soggetti pubblici o privati, inclusi altri Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati ed enti territoriali, che abbiano stipulato convenzioni con ARCA CAPITANATA per la fornitura di consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
 - b. alle attività di sponsorizzazione, sia tecniche che finanziarie, finalizzate a sostenere progetti, servizi o iniziative istituzionali dell'Agenzia, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - servizi essenziali definiti dalla normativa vigente come servizi pubblici di interesse fondamentale e non soggetti a contratti commerciali con soggetti privati;
 - servizi di competenza esclusiva di altre amministrazioni pubbliche, salvo specifico incarico ad ARCA CAPITANATA;
 - servizi non commercializzabili per caratteristiche intrinseche o normative;
 - le sponsorizzazioni che risultino incompatibili con i principi etici e di legalità dell'azione amministrativa o che possano compromettere l'imparzialità, l'autonomia o la reputazione dell'Ente.

Art. 3 - Servizi per conto terzi e sponsorizzazioni

1. ARCA CAPITANATA, nell'ambito delle proprie competenze, può erogare servizi per conto di soggetti pubblici o privati, tra cui:
 - consulenze tecniche, amministrative e progettuali;
 - gestione e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare;
 - progettazione e attuazione di interventi di riqualificazione urbana, recupero edilizio, nuove costruzioni, urbanizzazione e infrastrutturazione;
 - progetti di edilizia residenziale pubblica e sociale, orientati alla sostenibilità dell'abitare.

2. L'Agenzia può inoltre acquisire sponsorizzazioni, tecniche o finanziarie, da soggetti pubblici o privati, finalizzate a sostenere attività, servizi o iniziative istituzionali, nel rispetto dei principi di compatibilità con le finalità pubbliche. Le sponsorizzazioni devono essere oggetto di specifico accordo scritto, che ne disciplini le modalità di erogazione, la durata e gli eventuali obblighi reciproci.

Art. 4 - Stipula delle convenzioni

1. I servizi a pagamento devono essere regolati da convenzioni tra ARCA CAPITANATA e il soggetto terzo, contenenti:
 - oggetto e finalità del servizio;
 - modalità di svolgimento e tempi di esecuzione;
 - determinazione dei costi e modalità di pagamento;
 - clausole di revisione periodica in caso di modifiche normative.
2. Le convenzioni devono essere approvate mediante delibera dell'Amministratore Unico di ARCA CAPITANATA, previa valutazione dell'interesse pubblico e della sostenibilità economica. Per i servizi resi ad altre amministrazioni pubbliche, la stipula avverrà nel rispetto delle regole sulla cooperazione tra enti pubblici, conformemente all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 5 - Determinazione degli importi e modalità di rimborso

1. Gli importi richiesti per ciascun servizio devono essere determinati sulla base dei costi effettivi sostenuti, garantendo:
 - economicità ed efficienza nella gestione delle risorse;
 - applicazione dell'IVA secondo la normativa vigente;
 - revisione periodica degli importi in base alle variazioni normative e operative.
2. Le tariffe saranno definite tenendo conto delle spese dirette e indirette sostenute da ARCA CAPITANATA per l'erogazione del servizio, garantendo che gli introiti siano sempre autofinanziati e non comportino oneri aggiuntivi per il bilancio dell'ente.
3. L'ARCA CAPITANATA può prevedere agevolazioni tariffarie per enti pubblici, purché tali agevolazioni siano giustificate da un interesse pubblico rilevante e disciplinate nella convenzione.

Art. 6 - Destinazione degli introiti

1. Ripartizione dei ricavi netti

I ricavi netti derivanti dai servizi a pagamento per conto terzi, al netto delle spese sostenute da ARCA CAPITANATA (inclusi costi di personale¹ e le imposte applicabili), sono così ripartiti:

- 50% destinato all'economia di bilancio, nel rispetto della normativa vigente, con finalità di sostenibilità finanziaria e miglioramento dei servizi dell'Ente;
- 50% destinato all'incentivazione della produttività del personale, da inserire nel Fondo Risorse Decentrate dell'anno di riferimento (o dell'anno successivo, se necessario), ai sensi dell'art. 80 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021.

2. Distribuzione dell'incentivazione per i servizi per conto terzi

¹ Si intendono esclusivamente i costi aggiuntivi sostenuti effettivamente dall'Ente quali, ad esempio, la retribuzione dello straordinario.

La quota del 50% destinata agli incentivi è ripartita come segue:

- 80% per la remunerazione diretta del personale coinvolto, sulla base di criteri definiti dal Responsabile di Progetto, che stabilirà la ripartizione in proporzione al grado di coinvolgimento operativo e alle responsabilità assunte;
- 20% al fondo di comparto da distribuire sulla base del sistema del vigente sistema performance adottato dall'Agenzia.

I criteri di assegnazione dell'80% per la remunerazione diretta dovranno essere definiti in modo oggettivo e trasparente, sulla base di parametri misurabili quali:

- ore di attività effettivamente svolte;
- livello di responsabilità e complessità dell'incarico;
- risultati ottenuti nell'ambito del servizio per conto terzi.

Tali criteri saranno oggetto di verifica e presa atto da parte del dirigente preposto.

3. Ripartizione dell'incentivazione derivante da sponsorizzazioni

L'incentivazione derivante da sponsorizzazioni è ripartita nel seguente modo:

- il 10% confluisce nel Fondo Risorse Decentrate dei dirigenti dell'anno di riferimento ed è ripartito tra i dirigenti e il direttore secondo le modalità previste dal sistema premiante dirigenziale approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico del 11 novembre 2024, n.217. L'incentivo così ripartito non concorre al limite previsto per la retribuzione di risultato dei dirigenti di cui alla deliberazione dell'Amministratore Unico del 26 maggio 2023, n. 92;
- il 30% aumenta le disponibilità del fondo per le elevate qualificazioni da destinare all'indennità di risultato ed è da distribuire sulla base del sistema del vigente sistema performance adottato dall'Agenzia;
- il 60% incrementa le risorse variabili del fondo risorse decentrate del comparto da distribuire sulla base del sistema del vigente sistema performance adottato dall'Agenzia.

4. Vincoli normativi e trasparenza

Le suddette percentuali sono state definite in sede di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022. Esse potranno essere soggette a revisione con la medesima procedura, qualora emergano nuove esigenze organizzative o di valorizzazione del personale.

5. Monitoraggio e trasparenza

Ogni utilizzo delle risorse sarà oggetto di rendicontazione e monitoraggio, al fine di garantire la corretta destinazione degli introiti e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. A tal fine, sarà predisposta una relazione annuale allegata al conto consuntivo, indicante:

- i proventi da servizi conto terzi;
- i costi sostenuti;
- la quota incentivante erogata al personale.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trattati nell'ambito dei servizi a pagamento sono gestiti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e la normativa nazionale vigente.

Art. 8 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione.